

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE



PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI MIGRANTI

PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)

PREMESSA

Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di studenti con cittadinanza non italiana, che provengono da vari paesi europei ed extraeuropei; tale fenomeno richiede la necessità di azioni pianificate e strutturali che, partendo dall'alfabetizzazione linguistica, mirano a promuovere la piena formazione della personalità di tutti gli alunni, nonché, la costruzione della cittadinanza sociale e del senso di appartenenza. In tale scenario, l'accoglienza e l'attivazione di misure di accompagnamento durante l'intero anno scolastico sono essenziali per favorire l'integrazione fra persone provenienti da culture e sistemi scolastici differenti.

L'attivazione di specifici interventi formativi, nell'ottica della personalizzazione del processo d'insegnamento e di apprendimento, si ispirano sia alla tradizione pedagogica italiana sia alle indicazioni normative delineate dalla LEGGE n. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia, dall'art. 45 dei DPR 31/9/99 n. 394 intitolato "Iscrizione Scolastica" che attribuisce al Collegio Docenti compiti deliberativi e di proposta, ed infine, dalla più recente Legge 53/2003 con successiva decretazione.

FINALITÀ:

Il Protocollo di Accoglienza vuole essere uno strumento utile e valido affinché gli alunni migranti iscritti nella nostra scuola possano trovare un ambiente accogliente e perché il loro inserimento in classe/sezione sia frutto di un percorso progettuale e non emergenziale. Con questo documento ci si propone di individuare e diffondere modalità e procedure di inserimento comuni, per evitare di mettere gli allievi migranti in situazioni di ritardo scolastico e di accoglienza improvvisata. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Attraverso le sue indicazioni, il Collegio dei Docenti si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di bambini e bambine, ragazzi e ragazze di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e/o rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- entrare in relazione con la famiglia immigrata;

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

CONTENUTI:

Le modalità di intervento regolate da tale protocollo possono essere un utile punto di riferimento non solo per gli alunni stranieri, ma per tutti gli allievi e, in modo specifico per coloro che manifestano particolari difficoltà, in quanto si sottolinea la necessità di curare molto l'aspetto dell'accoglienza, attivando procedure che vadano a favorire un clima sereno in cui lavorare. Nel progetto sono contenuti i seguenti criteri di operatività:

- racchiude regole e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
- traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;
- propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari;
- prevede, valutati i mezzi e le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto, la possibilità di costituire "comitati accoglienza" flessibili e operativi all'interno dei plessi, composti da insegnanti, mediatori culturali e personale di segreteria, per agevolare l'inserimento dell'alunno straniero a scuola e per intensificare e creare sempre maggior raccordo tra scuola, famiglia e territorio.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA.

Il personale di segreteria:

- effettua un primo colloquio con i genitori e organizza un appuntamento per la consegna dei documenti;
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);
- acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
- avvisa tempestivamente, oltre al Dirigente, la Funzione Strumentale e il referente della nuova richiesta di iscrizione, in modo da consentire un primo contatto con la famiglia e tutte le successive pratiche per l'inserimento dell'alunno.

La Funzione Strumentale:

- informa la famiglia che, se necessario, l'alunno dovrà essere sottoposto alla verifica delle competenze possedute, alla presenza degli insegnanti incaricati e, se necessario, della figura del mediatore culturale;

- procede alla somministrazione dei test con il comitato di accoglienza e redige verbale dell'azione svolta depositando l'originale in faldone dedicato in segreteria, copia dello stesso sarà inserito nel fascicolo personale dell'alunno;
- informa la famiglia che, nell'immediato inserimento, l'alunno sarà seguito per alcune ore da un insegnante di sostegno linguistico e frequenterà i corsi di alfabetizzazione attivati all'interno dell'Istituto;
- informa i docenti della classe dell'arrivo del nuovo alunno.

Documenti anagrafici - sanitari - scolastici

Verranno richiesti i documenti previsti per legge (documento di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza, documentazione sanitaria, documentazione scolastica pregressa. I minori stranieri hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le vigenti disposizioni e l'iscrizione dei minori nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, avviene nei modi e nelle condizioni previste per i minori italiani (D.P.R. 45 n.394/1999 com.1). Questa normativa trova il suo fondamento giuridico nella L. 27 maggio 1991 n. 176 che ratifica la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e sancisce che tutti i minori presenti in Italia hanno titolo, in quanto minori, a frequentare la scuola italiana.

A fronte di documentazione anagrafica incompleta o assente, l'iscrizione verrà effettuata con riserva in base agli elementi disponibili, ovvero a quelli dichiarati da coloro che chiedono l'iscrizione del minore.

Per quanto riguarda i documenti sanitari, il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Nel caso di documentazione sanitaria inadeguata o incompleta, si invia la famiglia del minore al servizio di pediatria competente.

Poiché non si può rifiutare l'iscrizione, si provvederà a informare l'autorità sanitaria competente delle eventuali irregolarità (linee guida intercultura 2006).

Relativamente alla documentazione scolastica, indipendentemente dalla nazionalità, gli alunni forniti di documentazione scolastica provenienti da scuole italiane, ovvero da scuole italiane all'estero, saranno iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione.

La domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrebbe essere corredata dalla seguente documentazione:

- Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:

- a) traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatica consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;

- b) legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc) provenienti dai Paesi di origine,
- c) dichiarazione di valore "in loco", ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento e sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente. Si rimanda comunque a quanto previsto dalle Linee guida 2006 e dall' allegato alla nota 19786 del 18-11-2011 dell'USR- ER.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Per gli alunni iscritti in corso d'anno e per gli alunni stranieri iscritti ad inizio anno, ma appena arrivati in Italia, l'iscrizione avverrà entro una settimana circa, dopo aver effettuato il colloquio con la famiglia e lo studente.

Il nostro Istituto, per quanto riguarda l'iscrizione a scuola, recepisce integralmente le "Indicazioni Normative in tema di inserimento scolastico degli alunni stranieri" (allegato a Nota Prot. 19786 del 18/11/2011 art. 3 comma 1 "casistica di modalità di inserimento").

Tenuto conto che l'alunno neo-arrivato è soggetto all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo, l'iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica e scolastica e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Riguardo alle modalità di inserimento si definiscono i seguenti criteri:

- L'alunno neo-arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese di origine e ha 6/7 anni: l'inserimento avviene nella classe prima della scuola primaria.
- L'alunno neo-arrivato non presenta discrepanza tra età e classe frequentata nel paese d'origine, documentata dai certificati scolastici: l'inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese di origine, qualunque sia la lingua di scolarità.
- L'alunno neo-arrivato presenta evidenti discrepanze tra età e livello di scolarità (mancanza di certificati scolastici o loro parziale sussistenza): il Comitato di Accoglienza dell'Istituto Scolastico presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione valuta la richiesta, eventualmente subordinando l'assegnazione alla classe al risultato dei test d'ingresso ritenuti necessari; il Consiglio di Classe sviluppa le strategie di accompagnamento finalizzate ad un regolare proseguimento degli studi.

L'assegnazione ad una classe deve essere accompagnata da percorsi di prima e seconda alfabetizzazione e dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che si rendessero necessari (momenti di insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratori

di Lingua 2, sostegno extrascolastico soprattutto finalizzato al consolidamento delle attività svolte al mattino, ecc..).

Per quanto riguarda i test d'ingresso, se ritenuti necessari, il nostro Istituto, attraverso la figura preposta, procederà alla valutazione delle competenze dell'alunno e ne comunicherà l'esito al Dirigente Scolastico che, confrontandolo con la dichiarazione rilasciata dal genitore al momento dell'iscrizione, e tenendo conto anche della situazione oggettiva delle potenziali classi, valuterà la classe di inserimento e deciderà se assegnarlo ad una classe immediatamente inferiore o corrispondente all'età anagrafica (D.P.R 394/99, Art.45 Commi.1-2).

L'assegnazione alla classe deve comunque essere valutata nei seguenti casi:

- qualora siano presenti interruzioni molto lunghe, tra la frequenza nel Paese d'origine e l'inserimento nella classe,
- qualora l'inserimento avvenga in corso d'anno, in periodi tali da non consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

COMPITI DEL COMITATO ACCOGLIENZA:

- effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazioni sulla situazione familiare, storia personale, storia scolastica e competenza linguistica del bambino;
- propone l'assegnazione alla classe, sebbene le indicazioni ministeriali sono chiare nel definire corrispondenza tra classe ed età anagrafica;
- individua percorsi di formazione attraverso l'elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato per alunni migranti (PDP);
- esamina e valuta adeguatamente il materiale raccolto dalla segreteria e dall'incontro con la famiglia e l'alunno; prende contatti con i docenti potenzialmente interessati all'inserimento e stabilisce congiuntamente i passaggi.

In questa fase i compiti della Commissione sono:

1. fornire agli/le insegnanti di classe, che accoglieranno il nuovo alunno, tutte le informazioni, il supporto e il materiale in suo possesso;
2. promuovere l'attivazione di corsi di italiano L2, individuando risorse e spazi adeguati e facilitando il coordinamento tra gli insegnanti e gli eventuali facilitatori linguistici;
3. promuovere la qualificazione dei docenti nell'insegnamento della L2 attraverso attività di formazione e aggiornamento;
4. favorire e facilitare il rapporto con la famiglia attivando anche eventuali risorse di mediazione;
5. fungere da tramite tra la scuola e famiglia;
6. fungere da tramite tra la scuola ed il territorio (mantiene i contatti con le associazioni che operano sul territorio).

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE /SEZIONE/ INTERSEZIONE

I compiti del Consiglio di Classe/Interclasse sono:

- Mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza
- Favorire l'inserimento dell'alunno nella classe.
- Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell'alunno straniero elaborando un Piano Didattico Personalizzato.

. Individuare ed applicare modalità di facilitazione dei contenuti e per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite.

- Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica coerenti con il piano di studi personalizzato.
- Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola.

Uno degli obiettivi prioritari dell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- **la lingua italiana nel contesto concreto**, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare);
- **la lingua italiana specifica**, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con **attività di laboratorio linguistico e percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano**. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica.

Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall'alunno straniero. Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti educativi multimediali...), promuovendo le capacità dell'alunno di sviluppare la lingua per comunicare. Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo per l'acquisizione delle varie discipline.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI:

La valutazione degli alunni stranieri verrà effettuata con preciso riferimento ai criteri individuati dal Collegio e in relazione al PDP che ogni Consiglio di classe/Sezione, unico soggetto abilitato a valutare il processo scolastico di un alunno, avrà predisposto per i singoli alunni stranieri che ne hanno bisogno. Tale processo terrà conto di una serie di informazioni di seguito riportate:

PER GLI ALUNNI DI RECENTISSIMA IMMIGRAZIONE:

- motivazione ad apprendere;
- regolarità della frequenza;
- interesse;
- impegno;
- serietà del comportamento.

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti disciplinari si esprimerà una valutazione riportando la seguente motivazione: **“La valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione di lingua italiana”**. In ogni ambito disciplinare, qualora sia possibile si esprimerà una valutazione delle competenze trasversali che l'alunno dimostrerà di possedere insieme alle conoscenze e le competenze specifiche verificabili in L1, infine, per la valutazione della lingua italiana si farà riferimento alla valutazione espressa dall'insegnante dei corsi di italiano come L2.

PER GLI ALUNNI INSERITI DA PIÙ DI UN ANNO:

Per gli studenti già inseriti, ma con difficoltà nell'uso della lingua italiana, in particolare per quanto riguarda le materie di studio, verranno considerati i sopracitati criteri. Rispetto agli apprendimenti disciplinari il docente:

- valuta le conoscenze e le competenze specifiche e trasversali raggiunte dall'allievo in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti essenziali previsti per la classe;

- usa una lingua straniera eventualmente nota allo studente (inglese, francese, spagnolo) come lingua veicolare per l'acquisizione e l'esposizione dei contenuti, previa predisposizione di opportuni materiali;
- considera elemento di valutazione il lavoro svolto nei corsi di potenziamento linguistico o di aiuto allo studio.

PER GLI ALUNNI ISCRITTI NEGLI ULTIMI MESI DELL'ANNO SCOLASTICO:

Per tali alunni si valuterà quanto segue:

- situazione personale (scolarizzazione pregressa, progetti di vita...)
- prove somministrate in alcuni ambiti disciplinari con il supporto del mediatore culturale.

LA VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO:

Infine, per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Team/Consiglio può ricorrere alla formulazione: "La valutazione espressa fa riferimento al PDP annuale, programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività).

VALUTAZIONE FINALE DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale di ammissione alla classe successiva sarà coerente con quanto delineato dal PDP e terrà conto:

- del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti;
- delle attività integrative seguite dall'alunno (se presenti);
- della motivazione;
- dell'impegno;
- dei progressi in Italiano L2;
- dei progressi nelle discipline;
- delle potenzialità dell'alunno;
- delle competenze acquisite;
- della previsione di sviluppo linguistico.

Sul documento di valutazione, in base al PDP, verrà scelta la dicitura più idonea tra quelle seguenti:

1. "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno è stato inserito il.....e non conosce la lingua italiana";

2. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana";
3. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana";
4. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio".

GLI ESAMI

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia una adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d'esame assume particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di origine.

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi d'istruzione all'estero in quanto non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell'Unione (Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 DICEMBRE 1995).

SPIEGAZIONE DI ALCUNI TERMINI

Minore straniero comunitario = minore proveniente da paesi dell'Unione Europea.

Minore straniero extracomunitario = minore proveniente da paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Minore straniero neo-arrivato = minore direttamente proveniente da un paese straniero.

Minore straniero non accompagnato = minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Alunni stranieri di prima generazione = nati in un Paese straniero da genitori stranieri.

Alunni stranieri di seconda generazione = nati in Italia da genitori immigrati;

Seconda generazione mista = individui nati in Italia da un genitore immigrato e uno italiano.

Cittadinanza = possono acquisire la cittadinanza italiana gli stranieri nati e residenti in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che ne facciano richiesta entro il compimento del diciannovesimo anno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- o c.m. 301 del 08/09/1989 (Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo) e 205 del 26/07 1990
(L'educazione interculturale)
- o legge 27-5-1991 n. 176
- o L. 40 del 06 03 1998 (Turco Napoletano) e D.L. 286/98 (Testo Unico)
- o art. 45 del DPR 394/99, intitolato "Iscrizione scolastica..." commi 1-2-4 del 31-5-1999
- o L. 189 del 30/07/02 (Bossi - Fini) ha confermato le precedenti procedure di accoglienza
- o c.m. n. 24 del febbraio 2006 più ALLEGATO a nota prot. 19786 del 18-11-2011, art. 3 comma 1.
 - o C.M. n. 4 del 15-01-2009
 - o C.M. n. 2 del gennaio 2010
 - o Nota Ministeriale del 22-11-2013
 - o Linee Guida Alunni Stranieri del 26-02-2014
 - o Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati del 18 dicembre 2014.